



Sent. n.107/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

Dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79762**
del registro di Segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti della signora
Alessandra Santi (c.f. SNTLSN82D59H501T), nata a Roma
il 19 aprile 1982 ed ivi residente in via Moncestino
n. 53, non costituita;

con l'intervento di **Roma Capitale** (c.f. 02438750586)
in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv. Enrico Maggiore (c.f.
MGGNRC70E09H501Z) dell'Avvocatura capitolina;

visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025, con

l'assistenza del segretario di udienza dott. Antonio Fucci, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Vice Procuratore Generale Maria Teresa D'Urso in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'avv. Barbara Battistella, in sostituzione dell'avv. Enrico Maggiore, per l'interveniente Roma Capitale. Nessuno è comparso per la convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato nella Segreteria della Sezione il 26 luglio 2024 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la signora Alessandra Santi, come in atti generalizzata, nella qualità di titolare e gestore della struttura ricettiva denominata Casa e Appartamento per Vacanze "La dolce vita 52", sita in Roma, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma di euro 1.872,50 (milleottocentosettantadue/50), oltre accessori di legge e spese di giudizio, in relazione al mancato riversamento della somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 2018.

2. La Procura rappresentava che, con sentenza n. 166/2024 del 2 luglio 2024, la Sezione II di Appello aveva accolto, con rimessione del giudizio al primo

giudice, il gravame proposto avverso la sentenza di questa Sezione n. 380/2023 del 19 giugno 2023, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario. La Procura, pertanto, con l'atto di citazione in riassunzione in epigrafe indicato, riproponeva le contestazioni in fatto e diritto formulate nell'originario atto di citazione, chiedendone l'accoglimento.

Tale atto di citazione era scaturito dalla denuncia del direttore della Direzione gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali presso il Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale che, con nota del 17 dicembre 2019, aveva segnalato, ai sensi degli artt. 51 e segg. c.g.c., un elenco di soggetti esercenti attività ricettiva che avevano omesso di dichiarare le presenze degli ospiti e di riversare la tassa di soggiorno riscossa dai clienti. Tra di essi figurava la signora Santi che, quale legale rappresentante e titolare della struttura ricettiva Casa e Appartamento per Vacanze "La dolce vita 52", aveva omesso la comunicazione e i versamenti relativi al contributo di soggiorno per l'annualità 2018. Con nota del 15 marzo 2019 il Comune le aveva inviato un

sollecito per regolarizzare la posizione, il quale era tuttavia rimasto inevaso.

Su delega della Procura, il Gruppo sicurezza sociale e urbana del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale aveva eseguito accertamenti istruttori, disponendo l'accesso presso la sede della struttura ricettiva. All'esito dell'attività espletata, con nota del 24 dicembre 2020 la Polizia locale aveva rappresentato che dall'analisi contabile operata su un blocchetto di ricevute fiscali esibito dalla signora Santi e utilizzato durante la gestione dell'attività ricettizia, era emerso che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 la medesima aveva incassato quale contributo di soggiorno corrisposto dai clienti l'importo di euro 1.872,50 (di cui euro 339,50 per il primo trimestre, euro 623 per il secondo, euro 549,50 per il terzo ed euro 360,50 per il quarto), ma tale somma non era stata né comunicata né riversata al Comune.

Il Comune rappresentava di avere emesso un sollecito di pagamento per il recupero di tale somma in data 12 marzo 2021. Perdurando l'omissione di pagamento, il 1° luglio 2021 il Comune aveva altresì emesso nei confronti della signora Santi l'accertamento

esecutivo, notificato il 10 novembre 2021 con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.

Al 25 novembre 2021 non risultavano effettuati pagamenti, con conseguente sussistenza del danno erariale derivante dal mancato riversamento del contributo di soggiorno incamerato per il 2018, pari a euro 1.872,50.

Il 16 agosto 2022 la Procura notificava l'invito a dedurre alla sig.ra Santi, la quale non presentava né deduzioni né richiesta di audizione.

La Procura adottava quindi l'atto di citazione. In via preliminare ricostruiva il quadro normativo di riferimento, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in considerazione della qualifica di agente contabile esterno in capo al gestore o titolare delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. La Procura affermava la permanenza di tale qualifica anche a seguito delle modifiche legislative intervenute in forza dell'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, con l'attribuzione del ruolo di sostituto di imposta di cui all'art. 64, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 al gestore di strutture ricettive. In via subordinata, la Procura proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*quiquies*, d.l. n. 146/2021, quale norma con valenza

innovativa e non interpretativa, per violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 102, comma 1, Cost.

Nel merito, la Procura affermava che l'omesso versamento era una grave violazione degli obblighi concernenti il rapporto di servizio di natura funzionale e costituiva una ipotesi di responsabilità contabile, risultando omesso il riversamento di somme di spettanza del Comune relative a un credito non contestato, certo, liquido ed esigibile.

Il danno era quantificato in euro 1.872,50, pari all'importo delle somme incassate e non riversate per l'annualità 2018, oltre interessi fino alla data del pagamento.

La Procura in data 1° agosto 2024 esprimeva parere negativo alla definizione del giudizio con rito monitorio ai sensi dell'art. 131 c.g.c.

3. Con memoria depositata il 13 dicembre 2024 si costituiva in giudizio l'interveniente Roma Capitale, in qualità di soggetto danneggiato, in adesione alle ragioni della Procura, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.

4. All'udienza pubblica del 16 gennaio 2025, come da verbale, il P.M. e il difensore dell'interveniente Roma Capitale si sono richiamati agli scritti versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in

punto di fatto e in punto di diritto e hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. La Procura ha altresì chiesto di dichiarare la contumacia della convenuta.

Sentiti gli interventi, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della signora Alessandra Santi, nella qualità di titolare e gestore dell'attività di casa vacanze non imprenditoriale denominata "La dolce vita 52", sita in Roma, in relazione al danno cagionato a Roma Capitale per effetto dell'omesso riversamento della somma di euro 1.872,50 incassata dai clienti a titolo di contributo di soggiorno per l'esercizio 2018.

2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi sebbene ritualmente intimata, con la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.

3. Con riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti, questo Collegio è vincolato a quanto affermato dalla sentenza n. 166/2024, con la quale la Sezione II centrale di appello ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, avendo ritenuto la permanenza della qualifica di agente contabile, e quindi del rapporto di servizio, in capo alla convenuta.

Il giudizio deve quindi essere definito nel merito.

4. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

Come è noto, l'imposta di soggiorno è stata introdotta dall'art. 14, comma 16, lett. e), d.l. 31 maggio 2010 n. 78, in base al quale, "(...). Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure (...) e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno". L'imposta di soggiorno è altresì prevista dall'art. 4, d.lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale, tra gli altri, i Comuni capoluoghi di Provincia "possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro

che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno". Successivamente, l'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 ha aggiunto al citato art. 4, d.lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter, in base al quale "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell' imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale". La norma richiama sotto il profilo sanzionatorio la disciplina di cui al d.lgs. n. 471/1997 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno. L'art. 5-*quinquies*, d.l. n. 146/2021 ha affermato l'applicabilità del citato art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n.

34/2020.

Ciò premesso, tenuto conto dell'affermata sussistenza della qualifica di agente contabile, il Collegio ritiene che nella fattispecie siano riscontrabili tutti gli ulteriori elementi tipici della responsabilità amministrativa, con riferimento al danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, al nesso di causalità fra la condotta della convenuta e l'evento dannoso, nonché alla connotazione della condotta della convenuta quale dolosa.

Come contestato dalla Procura regionale, dalle risultanze degli accertamenti delegati operati dalla Polizia locale e, in particolare dall'analisi contabile operata su un blocchetto di ricevute fiscali utilizzato durante la gestione dell'attività ed esibito dalla signora Santi nel corso delle indagini svolte, è emerso che la convenuta, nella qualità indicata, ha riscosso nell'anno 2018 la somma di euro 1.872,50 quale contributo di soggiorno corrisposto dai clienti. Tale somma non è stata né comunicata né versata al Comune, anche a seguito dei plurimi atti di sollecito adottati dal Comune stesso. Giova sottolineare che tali risultanze non sono state in alcun modo contestate dalla convenuta né in sede

amministrativa, né in questa sede giurisdizionale, nella quale peraltro la convenuta è rimasta contumace. Sussiste dunque la condotta omissiva della convenuta, consistente nell'inadempimento dell'obbligo di versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nell'anno 2018, idonea a cagionare il corrispondente danno da mancata entrata al Comune di Roma Capitale.

La condotta deve ritenersi caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, stante la palese e reiterata inottemperanza a chiari obblighi giuridici. Infatti, la richiamata disciplina normativa era pienamente conosciuta, o quantomeno conoscibile, dalla convenuta, con la conseguenza che il mancato versamento dei tributi riscossi a titolo di imposta di soggiorno costituisce una condotta consapevolmente e volontariamente omissiva. Tale caratterizzazione è altresì confermata dalla persistenza dell'inadempimento, nonostante le richieste e i solleciti effettuati dal Comune.

Il danno, certo e attuale, è stato correttamente quantificato dalla Procura nella somma di euro 1.872,50 (milleottocentosettantadue/50), pari alla somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 2018 e oggetto del mancato riversamento.

5. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere esistente la responsabilità amministrativa della convenuta in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma di euro 1.872,50 (milleottocentosettantadue/50). Su tale somma sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ciascun omesso versamento fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese legali di Roma Capitale interveniente rimangono a carico della stessa, trattandosi di intervento previsto dall'art. 85 c.g.c. a sostegno della posizione della Procura regionale.

7. Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, ivi incluse quelle relative al grado di appello, da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79762** del registro di Segreteria, promosso in riassunzione ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa dichiarazione della contumacia della convenuta, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la signora Alessandra Santi al pagamento di euro 1.872,50 (milleottocentosettantadue/50) in favore di Roma Capitale, oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ciascun omesso versamento fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo. Condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, anche relative al grado di appello, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Nulla per le spese legali dell'interveniente Roma Capitale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16

gennaio 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 18 febbraio 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 771,47 (settecentosettantuno/47).

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè ROTA

F.to digitalmente